



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Rep. n. 2584


in data 28.04.2015

ATTO DI FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO SUL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (VIR) DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DPR 902/1986, NONCHE' DELL'ART. 6 DELL'ATTO INTEGRATIVO REP. N. 2492 DEL 20.12.2011.

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 28 del mese di aprile in Crocetta del Montello, nella sede comunale, avanti a me, dott. Massimo Cargnin, Segretario del Comune di Crocetta del Montello, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza assistenza di testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio assenso rinunciato, sono comparsi personalmente:

- **Massimo Zorzetto**, nato a Camposampiero (PD) il 12.02.1967, Dirigente dell'Area " Lavori Pubblici " del Comune di Crocetta del Montello (c.f. – P.IVA 00449960269), domiciliato per la funzione presso la sede comunale sita in Crocetta del Montello, via S.Andrea n° 1, il quale agisce, in forza del decreto sindacale n. 849 del 01.02.2015 , in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del predetto ente ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000;
- **Pietrobon Greta**, nata a Treviso (TV) il 18.10.1983, residente a Paese (TV). In Via Fornace n° 15, C.F. n° PTR GRT 83R58 L407Y; Consigliere di Amministrazione della Società; il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto ed interesse della società Ascopiave S.p.A. con sede a Pieve di Soligo (TV) in via Verizzo n. 1030, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Treviso n. 03916270261 nella sua qualità di Procuratore Speciale della succitata società, giusta procura Rep. 107479 Notaio Maurizio Bianconi di Treviso datata 12.01.2015, allegata al presente atto.

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono certo e che d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, premettono che:



Registrato a Montebelluna
il 15.05.2015
N. 18
Imposta sostitutiva 200,00

0 1 12 18413 048 8



106N131C61790
43978-00088
43927420CDB1AC7
28/06/2014 11:23:35
0002992
00001907
0038A001
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Generale
SEDCI/00
MARE 005-9010




Premesso che:

- in data 20/12/2011 tra il Comune di Crocetta del Montello e Ascopiave S.p.A. si è stipulato l'atto integrativo alla convenzione qui integralmente richiamato;
- ai sensi del medesimo atto è stata indetta una pubblica gara per l'individuazione di un esperto del settore cui è stato affidato l'incarico di determinare in apposita relazione i criteri fondamentali per il calcolo del Valore Industriale Residuo degli impianti;
- all'esito della gara, svoltasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato incaricato il Prof. Ing. Arrigo Pareschi, docente di impianti industriali c/o la facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna;
- in data 15/11/2011, lo stesso Prof. Ing. Pareschi ha depositato la propria Relazione avente ad oggetto "Criteri fondamentali per il calcolo del Valore Industriale Residuo degli impianti di distribuzione del gas naturale siti nei Comuni attualmente serviti da Ascopiave S.p.A.", poi illustrata a tutti gli Enti interessati in diversi incontri svoltisi il 17-18/11/2011;
- Ascopiave ed il Comune, rispettivamente con Delibera del C.d.A. del 02/12/2011 e con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 21/12/2011, hanno approvato e fatta propria la Relazione medesima;
- Ascopiave, il 22/02/2013 trasmetteva lo stato di consistenza degli impianti alla data del 31/12/2011, con una bozza della relativa valorizzazione determinata sulla base dei criteri fissati dal Prof. Ing. Pareschi ed in precedenza approvati dalle parti;
- all'esito del seguente contraddittorio tecnico, il Comune di Crocetta del Montello, con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 11/11/2014, approvava e faceva propria la stima del Valore Industriale Residuo degli impianti di proprietà di Ascopiave S.p.A., per l'importo complessivo di € 3.336.782,38, oltre all'IVA ed approvava il testo del presente atto.

Dato atto che:

- nel frattempo è entrata in vigore la seguente normativa: in data 1 aprile 2011 il Decreto 19 gennaio 2011 avente ad oggetto: "*Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale*"; in data 5 maggio il D.M. 21 aprile 2011 "*Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante*



100

100




100

100

norme comuni per il mercato interno del gas"; in data 2 giugno 2011, il D. Lgs 1 giugno 2011 n. 93 recante *"Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE"* c.d. Terzo Pacchetto Energia; in data 29 ottobre 2011 il D.M. 18 ottobre 2011 *"Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale"*. Infine, l'11 febbraio 2012 è entrato in vigore il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 recante *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222"*.

- detta normativa è entrata in piena vigenza solo in un periodo successivo alla Relazione già più volte citata e, facendo espressamente salvi gli accordi pattizi pregressi, non rileva rispetto all'iter di definizione del VIR;
- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 9 del 21/02/2014, di conversione, con modificazioni del D.L. 145/2013, è intervenuto, tra le altre, in materia di determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, modificando parzialmente l'art. 15 del D.Lgs. 164/2000;
- la stessa disciplina legale, come la previgente, ha confermato il carattere meramente suppletivo/integrativo dei criteri di valorizzazione indicati dalla normativa medesima e la preminenza di quanto stabilito nelle "convenzioni o nei contratti" e/o a quanto "desumibile dalla volontà delle parti";
- da ultimo, l'art. 30-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, nel modificare ulteriormente l'art. 15 del D. Lgs. 164/2000, ha esplicitamente fatto salvi gli accordi precedenti all'entrata in vigore del DM 226/2011 (11/02/2012).

Tutto quanto premesso e considerato, le persone comparse, della cui identità personale, capacità giuridica e veste rappresentativa, io, Segretario del Comune, sono personalmente certo, convengono e stipulano il seguente contratto:

ART. 1

La premessa narrativa, nonché il precedente Atto Integrativo del 20/12/2011 rep. n. 2492 formano parte integrante e sostanziale del presente contratto pur se non materialmente allegato.

L'atto integrativo del 20/12/2011 resta pertanto vigente per tutti gli aspetti non regolati e/o non in contrasto con quanto qui concordato.

ART. 2

Le parti comunemente concordano che la consistenza degli impianti al 31/12/2011, con riferimento alla medesima data e con applicazione dei prezzari 2011, è quella risultante dalla stima redatta e concordata sulla base dei principi sanciti nel già citato atto integrativo ed applicandosi i criteri fissati nella Relazione del Prof. Ing. Arrigo Pareschi, per un importo complessivo di € 3.336.782,38 + IVA.



Detta stima, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 11/11/2014 forma parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.


Conseguentemente, il valore residuo degli impianti di proprietà di Ascopiave al 31/12/2011 viene fissato dal presente contratto ad ogni effetto previsto dalla vigente normativa in Euro € 3.336.782,38 oltre all'IVA di legge.

Le parti concordano che il valore succitato sarà aggiornato, sulla scorta dei criteri e dei valori enunciati nella stima, per:


1. il tempo trascorso ed il degrado degli impianti (che sarà determinato in base alle vite tecniche utili già adottate in stima);
2. la rivalutazione economica dei prezzi netti di ricostruzione dei cespiti, secondo l'indice FOI disposto dall'ISTAT, che viene pubblicato con cadenza mensile, salvo non si dimostri, dopo un congruo periodo di tempo, la sostanziale inadeguatezza di tale coefficiente a rappresentare gli effettivi cambiamenti di prezzo nello specifico campo degli impianti di distribuzione del gas e dei loro componenti;
3. la variazione, successiva al 31/12/2011, dello stato di consistenza, in conseguenza della costruzione di eventuali nuovi impianti ovvero della dismissione di parti impiantistiche obsolete.

Ai sensi del generale principio di cui all'art. 1339 e 1374 c.c., resta inteso che il valore medesimo, oltre che con i criteri di cui al comma precedente, sarà aggiornato anche alla luce della disciplina legale vigente alla data in cui si dovrà provvedere all'aggiornamento, sul presupposto e nell'ipotesi in cui la normativa anzidetta





0 1 09 402428 065 6
0026937
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Generale
Sede: Roma
01/09/2014 16:18:29
005483602523E8
01094024280656



€16,00
SEDE DI ROMA

risulti applicabile al caso concreto e si caratterizzi per il carattere imperativo e non derogabile.

L'importo del Valore Industriale Residuo della rete comunale, opportunamente aggiornato come sopra descritto, sarà indicato dal Comune alla Stazione Appaltante della Gara d'Ambito quale indennizzo da riconoscere al gestore uscente Ascopiave S.p.A., la cui corresponsione sarà posta a carico del subentrante come condizione per la consegna degli impianti ai sensi dell'articolo 14, comma 9 D.Lgs. 164/2000.

ART. 3

Per la posa dei nuovi impianti, Le parti concordano di seguire la seguente procedura:

- nel caso di attività ordinarie il gestore potrà procedere autonomamente e senza preventivo contatto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in detta categoria, se comprese nella valorizzazione appena indicata: allacciamenti, modesti estendimenti rete/lottizzazioni, apparecchiature, bonifiche componenti, ecc.;
- nel caso di attività di manutenzione straordinaria programmabili e/o imposte da esigenze dell'Ente concedente e/o di altre pubbliche amministrazioni, il Gestore provvede a darne preventiva informazione al Comune, anche al fine di concordare con il soggetto Concedente i dettagli progettuali e le tempistiche relative.

Salvo quanto previsto nei punti precedenti, eventuali interventi di estendimento rete non qualificabili come meri atti di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, saranno, di regola, differiti e richiesti nel bando di Gara d'Ambito.


Qualora, tuttavia, taluno di essi venga ritenuto non differibile, lo stesso sarà fatto oggetto di specifico accordo tra le parti e le eventuali implementazioni di rete così realizzate rientreranno nella consistenza degli impianti di cui al numero 3 del precedente art. 2.


ART. 4

Rispetto alle somme eventualmente dovute da Ascopiave ai sensi dell'art. 10 dell'atto integrativo del 20/12/2011, le parti concordano che, nell'anno dell'espletamento della gara la quota parte della compensazione economica sarà versata entro 60 giorni successivi alla consegna degli impianti al gestore entrante.

La stessa quota sarà determinata dalla formula che segue:

Importo dovuto = (compensazione economica annua / 365) x n





[dove “n” è il numero di giorni che vanno dal primo gennaio alla data di consegna degli impianti al nuovo gestore].

ART. 5

Per il presente atto, essendo l'importo relativo al valore industriale residuo soggetto ad IVA, si concorda la registrazione in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Per il calcolo dei diritti di segreteria/rogito, la valorizzazione del presente atto è da riferirsi alla formula di determinazione delle compensazioni economiche in capo ad Ascopiave prevista dall'art. 10 dell'atto integrativo del 20/12/2011, la quale, per il Comune di Crocetta del Montello, conduce ad un risultato negativo, con conseguente importo a zero della relativa compensazione. In conseguenza, il valore complessivo del presente accordo deve ritenersi “indeterminato”.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia in n. 6 facciate intere di carta resa legale, escluse le firme, viene da me letto alle parti contraenti, che, a mia richiesta, lo riconoscono conforme alle loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con me Segretario Rogante.

Per il Concessionario Ascopiave S.p.A.


Il Procuratore Speciale



Per il Comune di Crocetta del Montello

Il Responsabile


Dr. Massimo Zorzetto




L'Ufficiale Rogante

Segretario Comunale

Dr. Massimo Cargnin







**PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di gennaio.

In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n.1.

Avanti a me dottor Maurizio Bianconi, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è presente il signor:

ZUGNO Fulvio, nato a Treviso (TV) l'1 gennaio 1952, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società:

"ASCOPIAVE S.P.A." con sede in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030, P.IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 03916270261, capitale sociale di Euro 234.411.575,00 (duecentotrentaquattromilioniquattrocentoundicimilacinquecentosettantacinque virgola zero zero) interamente versato, n. R.E.A. 308479,

con i poteri di cui al vigente statuto sociale ed alla delibera del consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2014.

Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara di nominare procuratori speciali della società, in via disgiunta tra loro, i signori:

COIN Dimitri, nato a Treviso (TV) il 1 giugno 1970, residente a Morgano (TV), Via G. Marconi n.51, Codice Fiscale CNO DTR 70H01 L407E; Consigliere di Amministrazione della società;

PIETROBON Greta, nata a Treviso (TV) il 18 ottobre 1983, residente a Paese (TV), Via Fornace n.15, Codice Fiscale PTR GRT 83R58 L407Y; Consigliere di Amministrazione della società;

VENDRAMNELLI Antonio, nato a Venezia (VE) il 18 maggio 1966, residente a Treviso (TV), Via Boiago n.2/a, Codice Fiscale VND NTN 66E18 L736K; Responsabile del Settore Tecnico di Ascopiave S.p.A..

TOFFOLI Sante, nato a Marlborough (Gran Bretagna) il 30 settembre 1953, residente a Refrontolo (TV), Via Liberazione n.26/A, Codice Fiscale TFF SNT 53P30 Z114R; Responsabile Progettazione e Costruzione di Ascopiave S.p.A..

Agli stessi conferisce, in via disgiunta tra loro, incarico e ogni più ampio potere e facoltà ivi compresa quella di impegnare giuridicamente la società effettuando i relativi pagamenti, affinché, in nome e per conto della RAPPRESENTATA, in conformità a quanto già precedentemente concordato tra il Comune e Ascopiave S.p.A., sottoscrivano con i Comuni e/o con gli altri Enti concessionari, i contratti o le convenzioni, nella forma di atto pubblico amministrativo, atto pubblico notarile e nel caso, scrittura privata autenticata e non, aventi ad oggetto:

1. la formalizzazione dell'accordo sul Valore Industriale Residuo (V.I.R.) degli impianti di distribuzione del gas naturale;
2. atti integrativi, e/o ricognitivi delle Concessioni in essere con Ascopiave S.p.A., compresi quelli di carattere transattivo.

La presente procura è efficace, salvo revoca anticipata, sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione o al venir meno della carica di consigliere o di dipendente della Società.

Decorso detto termine, la stessa si intenderà decaduta.

**Registrato a
Treviso**

il 15/01/2015

al n. 633 serie 1T

Euro 230,00

Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Com-
parente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.
Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e par-
te a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine una e quanto è nella pre-
sente di un foglio e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle
ore nove e venti minuti.

F.to Fulvio Zugno

" Maurizio Bianconi

La presente copia composta da due pagine è conforme all'ori-
ginale, munito delle firme prescritte dalla legge e si rila-
scia per gli usi consentiti dalla Legge.

Treviso, li 15 GEN. 2015

